

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 3480</sup>

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(CRAXI)

E DAL MINISTRO  
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
(ALTISSIMO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(GORIA)

COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(ROMITA)

E COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI  
(DARIDA)

---

Conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1986,  
n. 20, recante misure urgenti per il settore siderurgico

---

*Presentato l'8 febbraio 1986*

---

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il decreto-legge 10 dicembre 1985, n. 706, pur essendo stato esaminato ed approvato dal Senato della Repubblica, per motivi tecnici connessi soprattutto al concomitante esame della legge finanziaria non ha potuto avere la successiva approvazione da parte della Camera dei deputati.

Il presente decreto-legge, pertanto, predisposto per far fronte alle medesime esigenze che erano e restano indifferibili ed urgenti, riprende il contenuto del decreto-legge n. 706 (nella versione approvata dal Senato), aderendo ad una prassi costituzionalmente corretta.

Il programma di ristrutturazione della siderurgia europea è in fase di avviata definizione. Alla conclusione dell'anno 1985 le riduzioni di capacità per i prodotti laminati a caldo raggiungeranno quei 30-35 milioni di tonnellate fissati dal Consiglio dei ministri ad Elsinore. Il Consiglio dei ministri della CECA nella seduta del 26 marzo 1985 ha stabilito che gli Stati membri non potranno più concedere aiuti alle imprese, sancendo la definitiva chiusura del cosiddetto codice degli aiuti (decisione n. 2320 del 1981, i cui termini sono stati prorogati con decisione n. 1018 del 1985).

I successivi Consigli dei ministri nel ricordare il contenuto delle citate decisioni hanno ulteriormente ribadito la volontà di altri Stati membri, che il Governo italiano ha dovuto accettare, secondo cui non sarebbe stato possibile dopo il 31 dicembre 1985 pagare più alcun aiuto, anche se autorizzato ed individuato in tutti i suoi elementi.

La circostanza ha creato una situazione estremamente delicata per l'Italia dal momento che un *plafond* di circa lire 900 miliardi riferentesi a contributi ed altre agevolazioni finanziarie sulle leggi n. 675 del 1977, n. 193 del 1984, n. 183

del 1976, n. 1089 del 1968 e sul decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976, sebbene già autorizzato dalla Commissione ai sensi delle citate decisioni CECA n. 2320 del 1981 e n. 1018 del 1985, non avrebbe più potuto essere erogato.

Infatti, entro la data del 31 dicembre 1985, le imprese destinatarie delle agevolazioni non sarebbero state in grado di realizzare gli investimenti previsti. Si è svolta conseguentemente una intensa trattativa con la Commissione per risolvere il problema sul piano contabile e amministrativo, senza che peraltro i numerosi tentativi portassero a conclusioni positive.

Di fronte ad una indisponibilità della Commissione che, in effetti, aveva a monte una indisponibilità degli altri Stati membri e di fronte alla assoluta urgenza di provvedere entro l'indicato termine di scadenza, si è adottata una soluzione di tipo normativo, istituendo un fondo speciale presso un istituto di credito, su cui versare tutti i contributi, autorizzati dalla CEE, a valere sulle varie leggi citate.

Poiché rimaneva investita la competenza di varie amministrazioni, il testo di cui all'articolo 1 è stato redatto con le specifiche indicazioni dalle stesse fornite.

La soluzione prospettata, oltre ad avere un avallo, sia pure non formale, della Commissione, è quella che meno si espone alla critica degli altri Stati membri e comunque meglio aderisce al contenuto delle predette disposizioni comunitarie.

Altro obiettivo del presente decreto è quello di consentire il completamento di programmi già affrontati con l'articolo 4 della legge n. 193 del 1984 nel settore dei tubi incentivando ulteriormente la creazione di consorzi per la ristrutturazione di impianti, nonché favorendo possibili sinergie o altre razionalizzazioni, anche attraverso l'eventuale spontanea adesione a programmi di chiusure. Il con-

tenuto dell'articolo 2 proposto con il presente decreto tiene anche conto di una specifica raccomandazione della Commissione CEE, secondo cui qualsiasi iniziativa diversa dalla riconversione in altri settori merceologici deve essere messa in collegamento diretto con corrispondenti e volontarie riduzioni di capacità produttiva.

Un ulteriore obiettivo che il presente decreto si propone di perseguire è quello relativo a due proroghe di termini che hanno carattere di estrema urgenza (articolo 3).

Da una parte, in vista di una armonica politica di settore, si prevede una proroga del regime di controllo degli investimenti per i prodotti CECA che, ai sensi della legge n. 87 del 1983, sarebbe scaduto il 31 dicembre 1985. È sembrata molto fondata la preoccupazione che l'incentivo alle dismissioni degli impianti siderurgici effettuato con un massiccio intervento dello Stato attraverso la legge n. 193 del 1984, non venisse nei fatti privato di effetti con il consentire un ripristino incontrollato delle capacità produttive sopresse attraverso una nuova serie di investimenti.

Dall'altra, per il settore dei tubi e cioè per i prodotti non CECA, per i quali quindi non sussistono i vincoli legati alla data del 31 dicembre 1985, è emersa la necessità di differire i termini di applicazione dell'articolo 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193. Non si tratta di una riapertura di termini che consenta la proposizione di nuove domande, ma soltanto di svolgere degli adempimenti per la rotamazione degli impianti entro termini più accettabili.

In relazione alla riapertura dei termini in sede CECA per erogare ulteriori aiuti alle imprese comunque entro la data categorica del 31 dicembre 1985, è stata emanata la decisione n. 1018 del 20 mar-

zo 1985. Avendo riferimento alle possibili sinergie, il Governo italiano aveva chiesto ed ottenuto la possibilità di sostenere i citati accordi con lire 550 miliardi; senonché, avuta notizia del definitivo abbandono della principale di tali sinergie, e cioè quella riguardante il gruppo Finsider e il gruppo Falck, si è ugualmente stabilito, con l'articolo 4, di destinare specifici fondi valutabili nell'ordine di lire 35 miliardi, per chiusure di impianti che determinino accordi meno rilevanti. Poiché, come detto, il pagamento di tali aiuti doveva comunque essere effettuato entro il 31 dicembre 1985, è stata adottata la soluzione di devolvere le somme sul fondo di cui all'articolo 1 istituito presso il Medio credito centrale, mentre la chiusura degli impianti potrà avvenire entro l'aprile 1986.

È da notare che le disposizioni degli articoli 1 e 4, nel rispetto del termine del 31 dicembre 1985 previsto dalla CEE, hanno già avuto attuazione entro la stessa data. Tali disposizioni sono state riprodotte nel presente decreto per esigenze di completezza del testo normativo.

Il testo del decreto-legge n. 706 presentato al Senato riportava un articolo interamente dedicato alla ristrutturazione del settore delle fonderie. Dopo ampio dibattito, pur riconoscendosi i motivi di urgenza, si è preferito sopprimere il citato articolo approvando contemporaneamente un ordine del giorno che ha impegnato il Governo ad affrontare l'argomento nel quadro più ampio ed organico di un apposito disegno di legge.

La copertura finanziaria dell'intero provvedimento, valutata in lire 75 miliardi, viene assicurata mediante utilizzo di una corrispondente somma da prelevare sul fondo per la ristrutturazione industriale di cui alla citata legge n. 675 del 1977.

## DISEGNO DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, recante misure urgenti per il settore siderurgico.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 10 dicembre 1985, n. 706.

### ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DECRETO-LEGGE 6 FEBBRAIO 1986, n. 20**

PAGINA BIANCA

*Decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 1986.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediate misure per il settore siderurgico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle partecipazioni statali;

EMANA

il seguente decreto:

### ARTICOLO 1.

1. Gli importi relativi ai contributi previsti dagli articoli 15 e 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, dall'articolo 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193, e dall'articolo 3, settimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, nonché gli importi dei mutui di cui all'articolo 4, primo comma, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675, ed all'articolo 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, deliberati entro la data del 20 dicembre 1985 dal Comitato interministeriale per la politica industriale a favore delle imprese esercenti attività siderurgica e non erogati alla stessa data, sono versati al Medio credito centrale, che ne tiene apposita contabilità separata.

2. I versamenti di cui al comma primo sono effettuati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla base di elenchi nei quali sono indicati le imprese beneficiarie e l'ammontare delle relative agevolazioni. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono disciplinati i rapporti conseguenti a tali versamenti.

3. I finanziamenti agevolati previsti dall'articolo 4, primo comma, lettera b), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, concessi dagli

istituti di credito a medio termine entro la data del 20 dicembre 1985 alle imprese esercenti attività siderurgica, possono essere erogati, con le cautele d'uso, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative o statutarie, anteriormente alla realizzazione degli investimenti, fermo restando che i contributi in conto interesse sono corrisposti in relazione agli stati di effettiva realizzazione degli investimenti. Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i criteri per l'attuazione del presente comma.

4. Gli importi degli interventi a valere sul fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, a favore delle imprese esercenti attività siderurgica, deliberati entro la data del 20 dicembre 1985 e non erogati alla stessa data o da deliberare in relazione a domande preselezionate alla medesima data ai sensi dell'articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono versati ad apposita contabilità separata dell'Istituto mobiliare italiano e non sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 29 maggio 1985, n. 237.

5. Gli importi dei contributi previsti dalla legge 2 maggio 1976, n. 183, relativi ad imprese esercenti attività siderurgica, riguardanti domande presentate entro il 20 dicembre 1985 e non erogati alla stessa data, sono versati al Medio credito centrale, che ne tiene apposita contabilità separata.

6. I versamenti di cui al comma 5 sono effettuati dalla gestione commissariale della cessata Cassa del Mezzogiorno sulla base di elenchi nei quali sono indicati le imprese beneficiarie e l'ammontare delle relative agevolazioni. Con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro, sono disciplinati i rapporti conseguenti a tali versamenti.

## ARTICOLO 2.

1. Per far fronte agli oneri connessi a programmi di intervento di ristrutturazione e riconversione, anche attraverso la chiusura di impianti, nel settore dei tubi ed alla conseguente soluzione dei problemi occupazionali, il « Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici » di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è incrementato di lire 40 miliardi.

2. Alle domande di contributo relative alla chiusura di impianti, che devono essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 giugno 1986, si applicano le disposizioni dell'articolo 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193, e le relative norme di attuazione.

3. Alle imprese che presentano programmi di ristrutturazione o riconversione per importi di spesa superiore a lire 70 miliardi e

che prevedono la completa realizzazione entro il 1988, sempreché non comportino incrementi di capacità produttiva, può essere concesso un contributo a fondo perduto pari al massimo al cinquanta per cento del costo dell'investimento previsto. Qualora il programma di intervento presentato preveda la soluzione di un problema occupazionale per un numero di unità superiore a 400, il contributo predetto è cumulabile con quelli già concessi ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193. Le domande relative ai predetti programmi devono pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 giugno 1986. Il contributo è concesso dal CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, ai fini della razionalizzazione complessiva del settore.

#### ARTICOLO 3.

1. Il termine del 31 dicembre 1985, previsto dall'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, convertito nella legge 31 marzo 1983, n. 87, è prorogato al 31 dicembre 1987. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, anche in relazione all'andamento della politica di settore in sede interna e internazionale.

2. Il termine del 31 dicembre 1985 di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, è prorogato al 31 marzo 1986.

#### ARTICOLO 4.

1. Alle imprese siderurgiche di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che entro il 30 aprile 1986 realizzino riduzioni di capacità produttiva, relativamente a prodotti finiti nel settore dei laminati, può essere concesso un contributo a fondo perduto, nelle seguenti misure per tonnellata di capacità produttiva soppressa:

a) per i prodotti laminati lunghi, ad esclusione della categoria 5<sup>a</sup> di cui alle decisioni CECA, applicative dell'articolo 58 del trattato CECA, e di forni fusori funzionalmente ad essi collegati, nel limite massimo di lire 90.000;

b) per i prodotti laminati piani consistenti di coils-nastri a caldo e lamiere a caldo e a freddo, nel limite massimo di lire 250.000.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi ed erogati a condizione che le riduzioni di capacità produttiva vengano effettuate nell'ambito di accordi di collaborazione produttiva tra le imprese operanti nel settore. Gli accordi stessi devono favorire processi di

ristrutturazione aziendale, degli impianti e della produzione. Alle imprese predette che hanno concluso accordi di collaborazione produttiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, in base ai quali è prevista la rottamazione di impianti per la produzione di laminati piani di cui alla lettera *b*) del comma 1 e che abbiano costituito società a partecipazione mista, possono essere concessi contributi a fondo perduto a fronte di programmi di riconversione miranti al reimpiego anche parziale di unità lavorative precedentemente occupate presso gli impianti siderurgici rottamati. Il contributo potrà essere concesso nella percentuale massima del 50 per cento del costo del programma e non potrà comunque superare l'importo complessivo di lire 5 miliardi. Le domande devono essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre 1986; il contributo è concesso dal CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

3. Le domande di contributo, presentate entro il 15 dicembre 1985, sono istruite secondo le procedure di cui all'articolo 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'atto delle proposte al CIPI per l'adozione delle delibere di concessione del contributo in relazione alle domande presentate ai sensi del presente articolo, provvede contemporaneamente con le modalità di cui al precedente articolo 1, comma 2, al versamento dei relativi importi alla contabilità di cui al comma 1 del medesimo articolo. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i criteri per l'attuazione del presente comma. Le somme eventualmente non utilizzate per le finalità del presente articolo saranno utilizzate per le finalità del precedente articolo 2.

#### ARTICOLO 5.

1. Per le finalità di cui al precedente articolo 4 il « Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici » di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è incrementato di lire 35 miliardi.

2. Per le finalità di cui al precedente articolo 2 il predetto « Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici » è incrementato nell'anno 1986 di lire 40 miliardi.

3. L'onere derivante dall'attuazione del presente decreto è a carico del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, le cui disponibilità sono corrispondentemente ridotte della somma complessiva di lire 75 miliardi.

4. Per le finalità di cui al precedente articolo 2 saranno altresì utilizzabili le somme stanziare e non impegnate riferite all'attuazione degli articoli 3 e 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193, e successive modificazioni ed integrazioni.

#### ARTICOLO 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1986.

COSSIGA

CRAXI — ALTISSIMO — GORIA —  
ROMITA — DARIDA

Visto, il *Guardasigilli*: MARTINAZZOLI